

Assegno "Mortis-Causa"

E' una copertura integrativa in caso di decesso del Dipendente-Socio per cause naturali o per malattia durante il rapporto di lavoro presso l'Azienda Nuovo Pignone SpA. e società da essa controllate.

L'erogazione dell'assegno "Mortis-Causa", in un'unica soluzione, è disciplinato dal Regolamento aggiuntivo applicativo dello Statuto "Prestazioni Solidaristiche" Art. 5

Questa copertura "previdenziale" ha la funzione principale di offrire un sostegno economico alla famiglia del Dipendente deceduto e viene garantita ai Soci regolarmente in copertura con la quota di Solidarietà (vedi busta paga voce: FAADA2 Fondo Aziendale di Assistenza-Aggiuntiva)

La copertura "Mortis-Causa" garantisce esclusivamente il Dipendente Socio in servizio: è escluso il nucleo familiare.

Il FADA, in caso di morte naturale del Socio, eroga ai superstiti un assegno "mortis causa" di € 30.000.

L'assegno "Mortis-Causa" viene liquidato ai superstiti nel modo e nell'ordine sottoindicato:

- al coniuge o al convivente "more-uxorio", per intero, sempre che non sia intervenuta separazione legale;
- in mancanza del coniuge o del convivente "more-uxorio", l'assegno va diviso in parti uguali tra i figli legittimi, adottivi o naturali, quando l'affiliazione di questi ultimi sia stata riconosciuta dal "de cuius" o sia stata giudizialmente dichiarata;
- in mancanza del coniuge o del convivente "more-uxorio" o dei figli, l'assegno andrà, sempre in parti uguali ai genitori e, in mancanza di questi, ai fratelli a carico del defunto (ovvero familiari per i quali il socio usufruiva delle detrazioni fiscali).

Per i figli, fratelli, sorelle ed altri eventuali beneficiari, minori di 18 anni, l'erogazione a loro favore dovrà avvenire tramite il Giudice Tutelare.

I Soci, pur non potendo disporre del testamento, perché l'assegno non va soggetto alle norme di successione ereditaria, hanno però la facoltà di designare direttamente i beneficiari, in deroga ed anche al di fuori della predetta graduatoria. In tal caso debbono compilare apposita dichiarazione di proprio pugno e farla pervenire alla Presidenza del Consiglio di amministrazione a mezzo raccomandata a.r. oppure alla casella PEC del FADA.

In mancanza di beneficiari vari previsti dalla presente regolamentazione o designati dall'iscritto nei modi sopra indicati, potranno essere rimborsate le spese funerarie, fino a concorrenza massima del 20% dell'assegno, a quel parente, persona od Ente che documenti di avere sostenute le spese a tale titolo.

L'assegno "Mortis-Causa" é concesso, in via eccezionale e previa approvazione del Consiglio di amministrazione, anche a decesso postumo alla chiusura del rapporto di lavoro, entro comunque i 18 mesi, quando il rapporto di lavoro stesso sia stato chiuso prima del consueto termine di risoluzione, proprio per le infauste condizioni di salute del socio.

Per richiedere l' assegno "mortis-causa" l'erede deve presentare i seguenti documenti in copia:

- certificato di morte;
- certificato medico attestante le cause del decesso;
- carta d'identità del beneficiario;
- certificato di stato di famiglia certificante il grado di parentela con il Socio;
- atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli eventuali eredi legittimi in ordine alla loro legittimazione;
- copia autentica del decreto del Giudice Tutelare per l'impiego delle somme spettante agli eredi minori, con esonero del FADA da ogni responsabilità;
- estremi bancari (iban) per l' accredito del relativo importo.

In ogni caso il FADA può richiedere all'erede o direttamente agli enti competenti tutta la documentazione che riterrà opportuna, a propria discrezione, a conferma della sussistenza dei presupposti per l'erogazione dell'assegno "Mortis-Causa" richiesto e per finalità liquidative.